

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**LEGGE 22 marzo 2012, n. 33.**

**Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, la direzione aeroportuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) competente per territorio, sentita la società o ente di gestione aeroportuale, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, può, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto.

2. Le limitazioni all'accesso e al tempo di permanenza nelle corsie o nelle aree determinate con le ordinanze di cui al presente articolo sono indicate mediante apposita segnaletica stradale. Il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree può essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.

3. Chiunque viola le limitazioni disposte con le ordinanze di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli.

4. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree di cui al comma 1 può essere effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformità alle norme vigenti. In tale caso la contestazione immediata non è necessaria e per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni delle ordinanze di cui al presente articolo si applicano le norme del titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico delle società o degli enti di gestione aeroportuale interessati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 2012

NAPOLITANO

**MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri**

Visto, *il Guardasigilli: SEVERINO*

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 4663):

Presentato dall'On. Biasotti il 30 settembre 2011.

Assegnato alla IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 6 ottobre 2011 con pareri delle Commissioni I, II, V.

Esaminato dalla IX Commissione, in sede referente, 1'11, 25 ottobre 2011, 3 e 8 novembre 2011 e 9 dicembre 2011.

Nuovamente assegnato alla IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede legislativa il 24 gennaio 2012.

Esaminato dalla IX Commissione, in sede legislativa, il 24 gennaio 2012 ed approvato il 25 gennaio 2012.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3121):

Assegnato alla 8<sup>a</sup> Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, il 1° febbraio 2012 con pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>.

Esaminato dalla 8<sup>a</sup> Commissione, in sede deliberante, 1'8, 21, 28 febbraio 2012 ed approvato il 7 marzo 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


*Note all'art. 1:*

Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è il seguente:

"Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale.

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esec-



cuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.”.

Il titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, reca:  
“TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni.”.

12G0053

## DECRETI PRESIDENZIALI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 2012.**

**Individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza.**

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi indicate, debbono provvedere ad una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti del personale dirigenziale ad essi preposto, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalità previste dall'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10 individua quale modalità provvidenziale l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta formulata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 38/13902 dell'8 novembre 2011, e relazione tecnica allegata, con la quale,


al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanaione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 10, dell'art. 41 del predetto decreto-legge n. 207 del 2008;

Vista la nota n. 61362 del 22 dicembre 2011, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'acquisizione del parere di competenza, uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativo, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011;

Vista la nota n. 3126/varie/879 del 19 gennaio 2012, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato delle osservazioni di carattere meramente tecnico sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica del personale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla sopra citata nota n. 38/13902 dell'8 novembre 2011;

Vista la nota n. 38/5902 del 30 gennaio 2012, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a parziale modifica della relazione tecnica allegata alla nota n. 38/13902 dell'8 novembre 2011, integra, dei dati tecnici richiesti, la precedente proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero aderendo alle prescrizioni manifestate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, in attuazione della normativa citata, occorre conseguire i seguenti obiettivi: *a)* riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia, cui seguirà, in linea con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a*) del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, un decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale saranno individuati e definiti i relativi compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché la loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'amministrazione; *b)* riduzione del 10 per cento della spesa complessiva relativa alle vigenti dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011, n. 144 concernente il regolamento di ri-organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono state, tra l'altro, rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del personale del Ministero;

Tenuto conto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto alla rettifica di dati tecnici, come richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze con la sopra citata nota n. 3126/varie/879 del 19 gennaio 2012;

Considerato che la proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche è compatibile con le disposizioni rese dall'art. 1, comma 3, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, ferma restando la necessità, da parte dell'amministrazione, di provvedere all'adozione del decreto ministeriale con il quale saranno individuati le strutture e/o i posti di funzione di livello dirigenziale non generale nel limite massimo del contingente previsto dal presente decreto;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto richiesto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con la nota sopra citata;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007;

Preso atto del verbale del 3 novembre 2011 con il quale, sulla proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Fermo restando il contingente di personale di livello dirigenziale generale, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144 in complessive n. 15 unità, in attuazione dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge

14 settembre 2011, n. 148, le strutture e i posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definiti nel numero complessivo di 181 e le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvederà alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'amministrazione, nella misura corrispondente al contingente numerico dei dirigenti di seconda fascia, come stabiliti nel presente decreto.

3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra determinati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione, nonché, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali.

4. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 2 e 3 saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 febbraio 2012

*p. Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri  
Il Ministro per la pubblica amministrazione  
e la semplificazione  
PATRÓN GRIFFI*

*Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 260*

